



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO

ORISTANO

ORDINANZA N. 19/2014

DISCIPLINA DISPERSIONE DI CENERI IN MARE

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Oristano:

- VISTA** la Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione ceneri";
- VISTA** la Legge Regionale n. 4 del 22 Febbraio 2012 recante norme in materia di enti locali e sulla dispersione e affidamento delle ceneri mortuarie;
- VISTO** il foglio protocollo n. 5264 del 05.05.2014 del Comune di Oristano;
- VISTO** il foglio protocollo n. 5665 del 14.05.2014 della Capitaneria di Porto di Oristano con il quale questa Autorità Marittima comunicava ed impartiva al Comune di Oristano alcune prescrizioni da adottare per la dispersione delle ceneri in mare nelle more di disciplinare tale ambito;
- VISTI** gli artt. 30 e 60 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- RITENUTO** necessario ed opportuno disciplinare le modalità di dispersione delle ceneri in mare all'interno del Circondario Marittimo di Oristano in un'ottica di utilizzazione del mare e nel rispetto dell'interesse collettivo così come della volontà e della pietà per il defunto;

RENDE NOTO

che tra il 31 ottobre ed il 31 maggio di ogni anno sarà consentita la dispersione di ceneri in mare all'interno del Circondario di Oristano previa acquisizione dell'autorizzazione e di copia del documento di trasporto e dispersione rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

ORDINA

Articolo 1 – Distanze minime dalla costa

La dispersione potrà avvenire ad una distanza di almeno 500 metri dalla costa.

Articolo 2 - Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre

È fatto assoluto divieto di disperdere le ceneri all'interno dell'Area Marina Protetta Penisola del Sinis – Isola di Mal di Ventre.

Articolo 3 – Impianti di maricoltura siti nella rada di Oristano

È fatto divieto di disperdere le ceneri ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle boe di perimetrazione degli impianti di maricoltura presenti nell'ambito del Circondario Marittimo di Oristano.

Articolo 4 - Obbligo di avviso

È fatto obbligo almeno 5 giorni prima, di dover comunicare a questa Capitaneria di Porto, per il tramite del Comune nelle cui acque avverrà la dispersione, data e ora della stessa, allegando alla predetta comunicazione copia dell'autorizzazione e copia del documento di trasporto e dispersione rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

Articolo 5 – Comunicazioni unità assistente

Prima di ogni uscita dovrà essere data notizia a questa Capitaneria di Porto, via telefono al numero 0783/72262 e/o tramite VHF, dell'uscita e del rientro, nonché i dati dell'unità assistente.

Articolo 6 - Violazioni e sanzioni

1. I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti, qualora il fatto non costituisca altro o più grave reato, ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, ovvero con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 53, comma 3 del Codice della Nautica da diporto.

Articolo 7 - Norme finali

1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'affissione agli albi dei comuni rivieraschi e tramite inserimento alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.it/capitanerieonline/index.cfm?id=72> nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Oristano, lì 14/05/2014

Firmato

IL COMANDANTE

C.F.(CP) Rodolfo RAITERI

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale.-